

Protocollo d'intesa tra Tribunale di Udine, Ordine degli Avvocati di Udine, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24.

Il Presidente del Tribunale di Udine, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Udine e il Presidente dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Udine

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che il Tribunale di Udine dia seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza, ampiamente emersa nell'istruttoria svolta dal CSM e significativamente espressa dalle altre Parti, di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

considerata la conseguente opportunità che detta revisione avvenga da parte dei Tribunali in base a standard e modalità omogenei a livello nazionale i quali, in ragione della composizione dei Comitati di cui agli arti 34 disp.att. c.p.c. e 68 n.att. c.p.p., siano altresì condivisi tra le Parti;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale, in ragione delle considerazioni qui assunte in premessa, ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore e le altre Parti, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il Protocollo d'intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, sottoscritto in data 24.8.2018;


visto in particolare l'art. 15 del Protocollo sottoscritto a livello nazionale;

le Parti stipulano il seguente protocollo d'intesa, convenendo su quanto segue,

Articolo I— Oggetto e finalità

1 Il presente protocollo intende promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Udine attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della legge n. 24/2017, capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale e locale.

2 Il protocollo risponde, in particolare, all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto



conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.

Articolo 2 - Comitato Albo

1. In attesa che il legislatore ridisciplini la normativa prevedendo una composizione omogenea, nel settore civile e in quello penale, del Comitato che ai sensi dei codici di rito (artt. 14 disp.att. c.p.c. e 68 n.att. c.p.p.) è competente per la tenuta degli albi circondariali, il Comitato verrà convocato, in entrambe le formazioni, in un'unica seduta, al fine di predisporre, in una fase iniziale, le deliberazioni che riguardano indifferentemente i settori civile e penale, le quali possono successivamente essere adottate separatamente da ciascuna delle due formazioni secondo la rispettiva competenza e composizione

2. Al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività, il Comitato si riunirà almeno semestralmente.

Articolo 3 - Struttura dell'albo

1. Condizione di base per consentire sia una razionale revisione degli albi circondariali, sia l'accessibilità degli stessi a livello distrettuale e nazionale, è l'adozione di una struttura interna standardizzata di tali albi, a partire dalla specificazione delle professioni ivi registrate. A tal fine è raccomandabile prendere a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, rilevante anche ai fini del sistema di educazione continua in medicina (secondo l'anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie - CoGeAPS).

2. Benché l'intervento sugli albi oggetto del presente protocollo riguardi precipuamente l'ambito delle professioni sanitarie, va considerato che questo non esaurisce il novero dei profili di competenza tecnica e scientifica rilevanti nei procedimenti ove insorgono questioni di tutela della salute umana e ambientale. Da un lato, infatti, esistono profili generali che trovano solo parziale e specifica collocazione tra le professioni sanitarie (es. i biologi e i chimici tra i tecnici sanitari di laboratorio biomedico), dall'altro, esistono esperti di discipline più o meno indirettamente rilevanti per le finalità di tutela della salute ma esorbitanti le competenze delle professioni sanitarie (es. fisica, geologia, farmacoconomia, ecc.). In considerazione di questa circostanza nell'ambito della revisione a livello circondariale, si terrà conto anche di questi ulteriori profili professionali e tecnico-scientifici. Non appena verrà reso disponibile, verrà utilizzato per la tenuta degli albi il software informatico adeguato alla predetta esigenza.


Articolo 4 - Specializzazioni mediche

1. L'art. 15, comma 2, della L 24/2017 stabilisce che negli albi dei periti e consulenti tecnici «devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina». Nell'albo dei consulenti tecnici e in quello dei periti verranno introdotte due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e alla professione medico-odontoiatrica, che indicheranno al proprio interno le diverse specializzazioni, per le quali verranno prese a riferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (attualmente indicate nel d.m. 4 febbraio 2015).

2. Benché la qualifica di medico di medicina generale venga conseguita alla conclusione di un percorso di formazione regionale differente da quello universitario delle scuole di specializzazione, tale profilo professionale verrà incluso tra le "specializzazioni" ai sensi del predetto art. 15, comma 2, affinché il giudice possa avvalersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni tecniche poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria.

Articolo 5 - Professioni non mediche

1. In considerazione dell'art. 15, comma 3, della L 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», il presente protocollo d'intesa è aperto all'adesione degli



Ordini rappresentativi delle altre professioni sanitarie.

2. A seguito della loro adesione, che potrà avvenire ai sensi dell'art. 13, le predette organizzazioni potranno contribuire a individuare, eventualmente attraverso elenchi ricognitivi relativi da allegare al protocollo, le specializzazioni che riguardano la professione di riferimento.

Articolo 6 - Valutazione della speciale competenza

1. I codici di rito (art. 15 disp. att. c.p.c; art. 69 disp. att. c.p.p.) indicano quale requisito principale per l'iscrizione agli albi, accanto a quelli di onorabilità (da intendersi per i medici e odontoiatri che non abbiano riportato la sanzione disciplinare della censura o sanzioni più gravi), quello della "speciale competenza".

2. La "speciale competenza" non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

3. Il presente protocollo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.

4. Tali elementi di valutazione possono individuarsi:

- a) nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, che, orientativamente, dovrebbe essere non inferiore ai 5 anni;
- b) nel possesso di un adeguato curriculum formativo posi-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- c) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
- d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
- e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.


5. È raccomandabile che tali elementi di valutazione vengano considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo di minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a); la carenza di tale elemento dovrebbe orientare al rigetto della domanda, a meno che essa venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione:

6. Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, verrà considerata, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza, nonché in modo da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.

7. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione dei medici legali, specificamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'art. 15, L. 24/2014, appare adeguato che, in questo caso, non sia mai richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

8. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici di medicina generale, appare adeguato che in questo caso il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a) sia stabilito in dieci anni successivi al completamento del percorso, restando inoltre fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.

9. In considerazione delle peculiarità del percorso di formazione e del profilo di competenza dei medici



odontoiatri, appare adeguato che, nel caso in cui non sia posseduto un titolo di specializzazione *post lauream*, il periodo minimo di cui al precedente comma 4, lett, a), sia stabilito in dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica.

10. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui al comma 4 siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.

11. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7 relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

12. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini rappresentativi delle professioni mediche e sanitarie, i quali, a seguito di un previa esame delle domande pervenute, possono utilemente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo 7 - Fascicolo personale

1. Al fine di una ottimale tenuta dell'albo, nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, è raccomandabile che, all'atto dell'iscrizione o della riconferma, venga formato un fascicolo personale o una scheda personale, nei quali far confluire tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma.

2. All'interno del fascicolo o della scheda, oltre ai dati personali, potranno trovare collocazione le seguenti informazioni (da intendersi esemplificative):

- a) professione (con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
- b) specializzazione (con indicazione della data di acquisizione del titolo);
- c) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
- d) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate, ivi comprese, nel caso di attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'art. 6, comma 8; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
- e) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
- f) altri riconoscimenti accademici o professionali;
- g) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
- h) iscrizione a società scientifiche;
- i) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
- j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.

3. Il fascicolo personale andrebbe aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale (art. 9), anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato oppure, per quanto riguarda gli incarichi dell'autorità giudiziaria, d'ufficio ad opera degli uffici per il processo costituiti nel Tribunale o delle articolazioni interne alle Procure, che provvederanno a raccogliere tutte le eventuali comunicazioni dei singoli magistrati in esito

allo svolgimento degli incarichi (art. 10).

Articolo 8 — Iscrizione

1. La procedura di iscrizione agli albi dovrebbe tenere conto delle seguenti esigenze:

- a) assicurare completezza e chiarezza delle informazioni che ogni istante ha l'onere di produrre al momento della domanda di iscrizione;
- b) semplificare quanto più possibile la procedura e la relativa modulistica (anche attraverso la loro informatizzazione) al fine di evitare il rischio di "fuga dagli albi" che potrebbe derivare da eccessivi oneri informativi in capo ai singoli esperti
- c) favorire l'iscrizione di un numero di esperti sufficiente a coprire tutte le aree professionali e di specializzazione ed a garantire margini di scelta effettivamente ampi da parte dei singoli magistrati, anche in vista della rotazione degli incarichi.

2. In base a tali considerazioni, è opportuno che il presente protocollo detti alcune raccomandazioni circa tempi e adempimenti che dovrebbero caratterizzare la procedura che fa capo ai singoli Comitati circondariali. Costituisce buona prassi organizzativa quella di avviare la procedura attraverso l'emanazione di un avviso pubblico di periodicità, ad esempio, annuale, pubblicato sul sito web del Tribunale e da diffondere attraverso la collaborazione delle organizzazioni professionali interessate (ordini professionali, associazioni sindacali, società scientifiche, ecc.) e di istituzioni competenti nel settore (aziende sanitarie, università, organi tecnico-scientifici della p.a. ecc.). Tale avviso pubblico potrebbe prevedere l'apertura di due finestre durante ogni anno (ad esempio di durata bimestrale) nelle quali tutti gli interessati possono candidarsi all'iscrizione (prima iscrizione o iscrizione a specializzazione diversa da quella già registrata). La chiusura di ciascuna finestra darebbe avvio all'esame da parte del Comitato albo delle nuove domande pervenute, da concludersi, entro un termine prestabilito nell'avviso, con la delibera di accoglimento e rigetto delle domande.

3. Le Parti si impegnano affinché il software che verrà messo a disposizione del Tribunale per la tenuta degli Albi sia idoneo alla gestione dell'inoltro in forma elettronica delle domande di iscrizione.


Articolo 9 — Revisione triennale

1. Tenuto conto che i codici di rito e la legge n. 24/2017 prevedono, per la revisione periodica degli albi, termini temporali tra loro disomogenei e comunemente considerati ordinatori, in base alla risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017 è raccomandabile stabilire un termine triennale per la revisione periodica degli albi.

2. Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà. L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

3. È opportuno che la revisione triennale sia avviata attraverso una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti, con l'apposizione di un termine per far pervenire la domanda di riconferma, con la quale l'istante dovrà confermare e integrare le informazioni richieste in sede di iscrizione (art. 6).

4. La predetta comunicazione personale dovrebbe sempre esplicitare che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'albo. Scaduto termine apposto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede a una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espresso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e con l'apposizione un nuovo termine. Il Comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto a inviare la domanda di riconferma entro il termine assegnato con la seconda comunicazione. La cancellazione così disposta non dovrebbe ostare a una nuova iscrizione in occasione di una successiva finestra.



5. Al fine di agevolare il lavoro dei Comitati circondariali, è raccomandabile che nel semestre in cui cade la procedura di revisione potrebbe non venga aperta una finestra per le nuove iscrizioni.

Articolo 10 - Obblighi informativi nel corso del triennio

1. Al fine di rendere meno gravosa la procedura di revisione triennale e al fine di promuovere un regolare aggiornamento del fascicolo personale, è raccomandabile che vengano tempestivamente comunicate dagli iscritti, ovvero al loro avverarsi, le seguenti informazioni rilevanti:

- a) perdita dei requisiti di iscrizione;
- b) importanti variazioni della situazione professionale (a titolo esemplificativo: trasferimento della sede di lavoro in un distretto giudiziario diverso da quello annotato nel fascicolo personale; pensionamento);

2. Il mancato assolvimento dell'obbligo, anche a seguito di rilievo dell'inadempienza conseguente a controllo periodico, dovrebbe essere valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza assegnatigli dai codici di rito,

3. L'aggiornamento degli incarichi assegnati dall'autorità giudiziaria, giudicante e requirente, sarà curato dalle strutture di cui all'art. 9, comma 4, avvalendosi del software che verrà messo a disposizione del Tribunale per la tenuta degli Albi e dei fascicoli personali.

4. Per quanto riguarda le altre informazioni contenute nel fascicolo personale (es. corsi di formazione, variazioni minori del curriculum professionale, pubblicazioni scientifiche, ecc.), il relativo aggiornamento dovrebbe essere reso sempre possibile per via informatica da parte del singolo iscritto.

Articolo 11 - Pubblicità degli albi.

Gli albi dei periti e dei consulenti tecnici saranno resi pubblici sul sito web del Tribunale, nelle loro informazioni essenziali (nominativo, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione/riconferma), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

Articolo 12 - Controlli


Ferma l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.P.R. 445/2000, da parte dei singoli iscritti il Comitato circondariale potrà effettuare controlli sulla verità delle informazioni prodotte in sede di iscrizione e di revisione triennale, avvalendosi del supporto informativo in sede di istruttoria ai sensi dell'art. 6, comma 9, fornito dagli Ordini professionali rappresentati all'interno dell'organismo, nonché controlli a campione infratriennali su singoli iscritti o gruppi di iscritti al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione.

Il Comitato che rileverà in tal modo incongruenze, le quali non siano manifestamente dovute ad errore scusabile, le segnalerà al presidente del Tribunale affinché eserciti il potere disciplinare previsto a questo proposito dai codici di rito e darà seguito agli atti imposti dall'eventuale violazione della legge penale.

Articolo 13 - Adesione al protocollo

1. Il presente protocollo è aperto all'adesione degli Ordini rappresentativi delle professioni non mediche, al fine di estendere l'armonizzazione perseguita da questo strumento con il supporto di tutte le professioni.

2. L'adesione di nuovi soggetti non potrà modificare i contenuti del protocollo, ma soltanto integrarli attraverso appositi allegati, come nel caso contemplato dall'art. 5 ai fini della individuazione delle eventuali specializzazioni delle professioni non mediche oppure in altre ipotesi in cui si renda necessario l'adattamento di singoli profili disciplinati dal protocollo alle peculiarità delle singole professioni, come ad esempio al fine dell'adeguamento delle informazioni contenute nel fascicolo personale di cui all'art. 7.




Articolo 14 - Raccomandazioni per la prima attuazione del protocollo

1 In occasione della prima revisione degli albi circondariali esistenti si provvederà ai seguenti incumbenti:

- a) invio, da parte del Comitato circondariale, di una comunicazione a tutti gli iscritti all'albo, per la parte relativa alle professioni sanitarie, ove si verranno illustrate brevemente le ragioni della revisione in corso, si richiederà di confermare o meno la volontà di restare iscritti, si daranno adeguate istruzioni sulle informazioni da dichiarare a chi intenda richiedere la conferma dell'iscrizione e sulle relative modalità, si assegnerà a tal fine un termine di 45 giorni;
- b) verranno valutate, da parte del Comitato, le domande pervenute entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine precedente;
- c) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di riconferma, verrà pubblicato un avviso pubblico per le nuove iscrizioni;
- d) le nuove domande verranno valutate entro i 120 giorni dall'inizio della revisione dell'albo, così da garantire un'entrata a regime nel giro di quattro mesi dall'inizio delle procedure;
- e) a partire dalla chiusura di questa fase transitoria, verrà avviata la fase a regime.

2. In attesa della fornitura del software che verrà messo a disposizione del Tribunale, le procedure seguiranno la normale prassi, ma si avrà in ogni caso cura di raccogliere tutte le informazioni previste agli artt. 6 e 7, così da rendere agevole il trasferimento delle medesime all'interno del software una volta che questo sarà sia reso disponibile.

20 FEB. 2019

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Di...' with a second line below it that is less legible.A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

100

